

Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — Merly/Parlamento**(Causa T-505/19) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Assistente parlamentare accreditato – Congedo speciale per nascita di figli a seguito di maternità surrogata – Risposta a una richiesta di informazioni – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»)**

(2020/C 191/22)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Grégory Merly (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: T. Oeyen, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch e C. González Argüelles, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento dell'asserita decisione del Parlamento del 30 ottobre 2018 che rifiuta di concedere al ricorrente un congedo speciale, equivalente al congedo di maternità o al congedo speciale cui hanno diritto i genitori adottivi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Grégory Merly è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 305 del 9.9.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Helsingin kaupunki / Commissione**(Causa T-597/19 R)****(«“Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza”»)**

(2020/C 191/23)

*Lingua processuale: il finlandese***Parti***Ricorrente:* Helsingin kaupunki (Finlandia) (rappresentante: I. Aalto-Setälä, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)**Oggetto**

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione C(2019) 3152 final della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all'aiuto di Stato SA. 33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) cui la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in favore della Helsingin Bussiliikenne Oy.